



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 12/02/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2000, n. 1398

SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG) - Deliberazione C.C. n.49 del 30/06/2000. Piano Regolatore Generale - Provvedimenti PRG "Preso d'atto. Interventiva Approvazione". Attivazione procedure da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art.5 della L.R. 56/80.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio confermata dal Dirigente di Settore, riferisce:

"Il Comune di San Ferdinando di Puglia dotato di P.F. e R.E. vigenti, con deliberazione di C.C. n. 68 del 23/10/96 ha adottato il PRG del proprio territorio; successivamente all'espletamento delle previste dall'art. 16 della L.R. n. 56/80, con nota prot. 15168 del 6/10/1997 i suddetti atti sono stati trasmessi alla Regione Puglia per gli adempimenti di cui alla L.R. n. 56/80.

Con nota prot. n.9918/1° del 16.12.1997 l'Assessore Regionale all'Urbanistica ha costituito il Comitato Urbanistico Ristretto, previsto dalla L.R. 24/94, per l'esame del PRG di cui trattasi.

Con delibera Consiliare n. 49 del 30/06/2000 l'Amministrazione Comunale di San Ferdinando di Puglia ha preso atto che il PRG adottato con Delibere di C.C. n. 68/96 e n. 80 del 10/02/97 (quest'ultima concernente l'esame delle osservazioni) è approvato.

La suddetta deliberazione risulta notificata all'Assessore Regionale all'Urbanistica con nota n. 11861 del 28/07/2000, acquisita al protocollo d'Ufficio n. 9237 del 4/09/2000.

Le motivazioni poste a base delle determinazioni adottate con delibera C.C. 49/2000 sono testualmente le seguenti:

- la legge n. 136/99 è entrata in vigore il 19 maggio 1999 (art. 31 L. 136/99) e che il termine perentorio dei dodici mesi per l'approvazione degli strumenti urbanistici trasmessi prima dell'entrata in vigore della legge. 136/99 è scaduto il 19/05/2000;

- la Regione Puglia non ha rispettato i termini perentori previsti dall'art. 21 della legge n. 136/99, non adempiendo all'obbligo di approvazione o rinvio del piano nei termini di legge né quello di asseveramento della regolarità formale degli atti;

- la nota dell'Assessore Regionale all'Urbanistica appare viepiù tardiva essendo pervenuta solo poche ore prima dalla riunione del Consiglio Comunale che nella precedente seduta aveva indicato la data del 15 giugno quale termine ultimo per la convocazione dell'incontro con l'istituzione regionale.

Ciò premesso, ed entrando nel merito specifico della azione amministrativa posta in essere dal Comune di San Ferdinando di Puglia si rileva quanto segue.

Come già detto, con la citata delibera C.C. n. 49 del 30/06/2000 il Consiglio Comunale di San Ferdinando di Puglia ha dato atto che il PRG adottato nel 1996 è approvato, nel presupposto che decorsi i termini di cui all'art. 21 della legge nn. 136/99, la stessa norma statale comporti ope legis la automatica approvazione del P.R.G.

A tal proposito, ad avviso di questo Assessorato, si ritiene che non si possa far ricorso a detta procedura nel caso di specie per le seguenti motivazioni.

Preliminarmente si rileva, in ordine all'iter regionale di approvazione del P.R.G. in parola che il Comitato Urbanistico Regionale ristretto, costituito in data 16.12.97, ai sensi della L.R. 24/94 e s.m. ed i. ai fini

dell'esame del P.R.G. di San Ferdinando di Puglia, ha proceduto agli adempimenti di competenza, provvedendo a seguito delle riunioni istruttorie dell'1.7.99 e 10.12.99, ad elaborare la relazione parere, contenente le valutazioni in ordine al P.R.G. di cui trattasi.

In data 29.6.2000, con nota prot. 7131/C, l'Assessore Regionale all'Urbanistica nel notiziare la Prefettura di Foggia in ordine all'iter del P.R.G. di San Ferdinando di Puglia, comunicava che "detto P.R.G. è stato già esaminato, ai sensi della L.R. 24/94, dal C.U.R. e quanto prima sarà sottoposto alle determinazioni della Giunta Regionale il relativo schema di deliberazione".

La suddetta nota, risulta comunicata al Sig. Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia e anticipata via fax in pari data (29.6.2000).

Pur tuttavia, l'Amm.ne Comunale di San Ferdinando di Puglia nonostante fosse stata informata in ordine all'iter regionale, in avanzata fase, ha ritenuto comunque di invocare le disposizioni della l.s. n.136/99, procedendo con deliberazione n.49 del 30.6.2000 all'approvazione del P.R.G. del proprio territorio comunale.

In proposito si rileva quanto segue.

In primis, e con riferimento alle disposizioni della l.s. n.136/99, solo con l'invio del parere della Soprintendenza Archeologica di cui alla nota comunale n.15155 del 14.10.99 (parere erroneamente non citato nella relazione parere del C.U.R. e comunque ininfluenza, al pari del parere della Soprintendenza ai Monumenti, anch'esso parimenti erroneamente non citato - ai fini delle valutazioni regionali) si è completata la documentazione afferente il P.R.G. di San Ferdinando di Puglia - Di conseguenza, l'adozione della deliberazione consiliare n.49/2000 è avvenuta anticipatamente rispetto alla data del 14/10/2000 che rappresenta il momento del completamento della documentazione di rito afferente il PRG.

Le considerazioni di cui innanzi comportano in relazione all'epoca dell'adozione della delibera C.C. n.49 del 30.6.2000, la rilevazione di una evidente illegittimità dello stesso atto consiliare, risultando adottato come già detto antecedentemente alla scadenza assegnata alla Regione per il completamento- dell'iter di competenza in dipendenza della regolarizzazione degli atti trasmessi dal Comune (14.10.2000) nel presupposto della applicabilità della invocata norma statale.

Rilevato quanto innanzi in ordine al momento dell'adozione della libera C.C. n.49/2000 di cui trattasi, le ragioni della illegittimità del suddetto atto consiliare che in questa più propriamente sede si contestano al Comune di San Ferdinando di Puglia sono le seguenti:

- in ordine ai tempi assegnati alla Regione- dall'art.16 della l.r. n.56/80 ai fini dell'esame e conseguente emanazione del provvedimento della G.R. attinenti le valutazioni del P.R.G., gli stessi tempi non sono perentori, ma ordinatori sicché la norma regionale non prevede il silenzio assenso;
- la norma di cui all'art.21 della l.s. n.136/99 nel prevedere la perentorietà dei termini assegnati alla Regione per l'approvazione del P.R.G., non fissa alcuna "sanzione", ovvero non prevede automaticamente la formazione del ricorso al "silenzio assenso", cioè la possibilità, da parte dei Comuni di dichiarare autonomamente l'intervenuta approvazione del P.R.G.;
- la stessa norma dell'art.21 della l.s. n.136/99 non ha fissato né poteva prospettare alcuna nuova disposizione in materia di approvazione dei P.R.G. da parte delle Regioni, trattandosi di materia urbanistica trasferita alle Regioni e non rientrante più come tale nelle competenze statali.

Tutto ciò premesso, questo Assessorato ritiene che per le motivazioni innanzi dette l'atto deliberativo adottato dall'Amministrazione Comunale di San Ferdinando di Puglia (delibera C.C. n. 49/2000) non rispetta la vigente disciplina urbanistica e come tale è illegittimo.

Di conseguenza, attesa la non conformità della delibera C.C. n. 49/2000 alla disciplina urbanistica vigente, si ritiene di proporre alla Giunta, ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 56/80, di assegnare al Consiglio Comunale di San Ferdinando di Puglia il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, acchè provveda all'annullamento della delibera C.C. n. 4 del 30/06/2000 quale atto di autotutela.

Il tutto con l'avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, la Giunta Regionale con

successivo provvedimento provvederà all'annullamento della predetta delibera n. 49/2000.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART.4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, lettera g) .

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA, NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

L'Assessore all'Urbanistica, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Regionale all'Urbanistica sopra esposta;
- DI RITENERE, per le motivazioni esposte in relazione, la delibera consiliare n.49 del 30/06/2000 del Comune di San Ferdinando di Puglia non conforme alla disciplina urbanistica vigente;
- DI ASSEGNARE, in forza del precedente punto, al Consiglio Comunale di San Ferdinando il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento acchè provveda autonomamente all'annullamento della deliberazione consiliare n. 49 del 30/06/2000;
- DI RISERVARSI, qualora non provveda il Comune di San Ferdinando di Puglia all'adempimento sopra richiamato, con successivo provvedimento l'annullamento della deliberazione Consiliare 49 del 30/06/2000 di cui trattasi;
- DI DEMANDARE al Settore Urbanistico Regionale l'incarico di notificare il presente provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia.
- DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/1997.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
